

Deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 40-9259

Legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008, art. 10. Programma di meccanizzazione agricola. Disposizioni attuative.

Visto l'articolo 10 della legge regionale del 23 maggio 2008, n. 12 che istituisce un Programma di meccanizzazione agricola attraverso la concessione di un aiuto sotto forma di concorso negli interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato sulla GUCE serie L 358 del 16/12/2006;

visto il comma 6 dell'articolo 10 della legge regionale del 23 maggio 2008, n. 12 che stabilisce che con provvedimento della Giunta Regionale sono stabilite le disposizioni attuative di tale programma, precisando criteri, parametri, priorità, condizioni e procedure, tenuto conto delle funzioni attribuite con la legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

visto l'articolo 2 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 che trasferisce alle Province l'esercizio delle funzioni amministrative riguardanti, tra le altre, gli interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ed alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale; gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali e gli interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;

tenuto conto che gli specifici bandi e le istruzioni per l'applicazione del programma saranno approvate con successivi provvedimenti da parte delle Province competenti per territorio;

sentito il Comitato di cui l'articolo 8 della L.R. n. 17/99 in data 27/05/2008;

preso atto che la Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale in data 30/6/2008 ha espresso all'unanimità parere favorevole, autorizzando la Direzione Agricoltura ad apportare variazioni testuali eventualmente richieste dalla Commissione Europea;

la Giunta Regionale, unanime,

d e l i b e r a

di approvare le disposizioni per l'attuazione del Programma di meccanizzazione agricola previsto dall'art. 10 della legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008, di cui all'allegato che fa parte integrante della presente deliberazione.

Per il finanziamento del programma di meccanizzazione agricola è prevista per il triennio 2008-2010 la spesa complessiva di € 8.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 sono stati stanziati sulla UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno 2008 ed € 3.000.000,00 sono iscritti nel bilancio pluriennale di spesa per il triennio 2008-2010 rispettivamente per l'anno 2009 e 2010.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

Legge regionale n. 12 del 23 maggio 2008, art. 10
Programma di meccanizzazione agricola

Disposizioni per l'attuazione

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'articolo 10 della legge regionale del 23 maggio 2008, n. 12 ha istituito un Programma di meccanizzazione agricola, che prevede la concessione di un aiuto sotto forma di concorso negli interessi su prestiti quinquennali per l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole, conforme all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato sulla GUCE serie L 358 del 16/12/2006.

Per il finanziamento del programma di meccanizzazione agricola è prevista per il triennio 2008-2010 la spesa complessiva di € 8.000.000,00, di cui € 2.000.000,00 sono stati stanziati sulla UPB DA11032 del bilancio di previsione per l'anno 2008 ed € 3.000.000,00 sono iscritti nel bilancio pluriennale di spesa per il triennio 2008-2010 rispettivamente per l'anno 2009 e 2010.

BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto le piccole e medie imprese (PMI) attive nella fase di produzione dei prodotti agricoli aventi sede operativa in Regione Piemonte, condotte da imprenditori agricoli singoli od associati in possesso dei requisiti di cui l'articolo 1 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritte al Registro delle Imprese, che rispettino le norme in materia di previdenza agricola, che risultino in possesso di Partita I.V.A. per il settore agricolo e che abbiano costituito il fascicolo aziendale.

Gli aiuti possono essere concessi solo alle aziende agricole che non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà.

COMPATIBILITA' CON IL P.S.R. 2007-2013

Il verificarsi di una delle sotto elencate condizioni, così come previsto dalla parte generale del Programma di Sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Piemonte, determina l'esclusione dall'aiuto:

- mancato possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di domanda di insediamento giovani il requisito è riferito alla situazione successiva all'insediamento;

Per gli imprenditori agricoli che non si avvalgono di lavoratori dipendenti l'acquisizione del DURC inizierà dal 1 gennaio 2009 .

- mancato rispetto delle norme sulle "quote latte": non sono ammissibili domande riferite ad aziende che non abbiano effettuato il versamento del prelievo dovuto;
- mancato versamento di somme per sanzioni e penalità varie irrogate da Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali;

- mancata restituzione di somme indebitamente percepite nell'ambito dell'applicazione di programmi comunitari, nazionali e regionali da parte della Regione, Province, Comunità Montane, AGEA ed ARPEA;
- condanna passata in giudicato del richiedente per reati di frodi o sofisticazioni di prodotti agroalimentari.

Il richiedente potrà attestare l'insussistenza delle sopraindicate clausole di esclusione mediante sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, art. 47. Tali dichiarazioni sono soggette ai controlli di cui all'articolo 71 del sopra citato D.P.R.

CONTRIBUTI

Per le imprese ubicate in zona di pianura e di collina il contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte su prestiti quinquennali per l'acquisto macchine ed attrezzature agricole è pari al 50% del tasso di riferimento vigente alla data di presentazione delle domande di finanziamento a condizione che almeno il 50% dell'importo del prestito sia assistito da garanzia prestata da Confidi che operino in agricoltura e che rispettino i requisiti previsti dall'art. 13 della L. n. 326/2003. In caso non ricorra quest'ultima condizione il contributo negli interessi sarà ridotto di 0,60 punti percentuali. Per le imprese ubicate in zona montana il contributo negli interessi così come sopra determinato è incrementato di un punto percentuale.

Il tasso di riferimento è calcolato sulla base di quanto disposto dal Decreto Ministeriale del 21/12/1994. In ogni caso l'intensità lorda dell'aiuto non potrà superare il 40% dei costi ammissibili.

Per la classificazione e ripartizione del territorio regionale fra montagna, collina e pianura si fa riferimento a quanto previsto dalla sezione II, parte II del Programma di sviluppo rurale 2007-2013, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5944 del 28 novembre 2007.

L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare € 400.000 erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi o € 500.000 se l'azienda si trova in una zona svantaggiata, così come previsto dall'articolo 4 comma 9 del regolamento (CE) 1857/2006.

COMPETENZE E BANDI

L'articolo 2 della L.R. n. 17/99 trasferisce alle Province anche l'esercizio delle funzioni amministrative riconducibili al presente programma di meccanizzazione agricola e pertanto gli specifici bandi e le istruzioni per l'applicazione del programma saranno approvati con successivi provvedimenti da parte delle Province competenti per territorio. I bandi dovranno prevedere una durata per la presentazione delle domande di due mesi, al termine del quale sarà redatta una graduatoria provinciale. Tutte le province dovranno emanare un primo bando che preveda l'apertura delle domande entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del numero di registrazione della domanda di esenzione sul sito della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione.

Gli aiuti non possono essere concessi contravvenendo ai divieti o alle restrizioni stabiliti nei regolamenti del Consiglio che istituiscono organizzazioni comuni di mercato, anche laddove tali divieti o restrizioni interessino solo il sostegno comunitario, così come previsto dall'articolo 4 comma 6 del regolamento (CE) 1857/2006.

Non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari, così come previsto dall'articolo 4 comma 10 del regolamento (CE) 1857/2006.

Così come previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006, l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

- a) riduzione dei costi di produzione;
- b) miglioramento e riconversione della produzione;

- c) miglioramento della qualità;
- d) tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali.

Inoltre non sono ammissibili i semplici investimenti di sostituzione, così come definiti dall'art. 2, comma 17 del Reg. (CE) n. 1857/2006.

Tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, gli acquisti devono essere effettuati dopo l'accettazione della domanda da parte dell'autorità competente, in modo da vincolarla a concedere l'aiuto con indicazione precisa dell'importo o con indicazione precisa del metodo di calcolo. Le autorità competenti possono accettare una domanda solo se il bilancio disponibile per il regime di aiuti non è esaurito.

I bandi e le istruzioni per l'applicazione dovranno altresì tener conto, oltre a quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013, delle seguenti indicazioni generali:

- non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole usate;
- non sono ammissibili al finanziamento macchine ed attrezzature agricole per le quali sono stati ottenuti aiuti previsti dal P.S.R. 2007-2013. Altri enti o istituzioni potranno concedere aiuti aggiuntivi nel limite fissato dagli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e dal regolamento (CE) n. 1857/06;
- la spesa massima ammissibile a finanziamento nel triennio 2008-2010 non potrà superare complessivamente l'importo di € 250.000,00 per le imprese singole ed associate (escluse le cooperative) e l'importo di € 750.000,00 per le cooperative agricole;
- viene accordata priorità al finanziamento quando almeno il 25% della spesa complessivamente ammessa a finanziamento è utilizzata, anche congiuntamente, per:
 - l'acquisto e l'installazione di dispositivi di sicurezza ai fini dell'adeguamento di macchine ed attrezzature agricole, già di proprietà del beneficiario, alla vigente normativa sulla sicurezza mediante l'utilizzo delle linee guida ISPESL, ENAMA e CNR-IMAMOTER. In fase di rendicontazione il beneficiario dovrà presentare l'attestazione di conformità prevista dalle citate linee guida emessa dall'officina che ha effettuato l'adeguamento;
 - l'acquisto di macchine ed attrezzature agricole in possesso di certificazione VS ENAMA oppure di certificato di avvenuta verifica CNR IMAMOTER. Il preventivo di spesa dovrà indicare il possesso di detta certificazione. In fase di rendicontazione della spesa deve essere prodotta anche la copia dei certificati in questione.
- è vietata, al fine del rispetto del vincolo di destinazione e d'uso, l'alienazione volontaria degli investimenti finanziati per cinque anni a partire dalla data del nulla osta all'operazione di credito, salvo che si tratti di alienazione, preventivamente richiesta ai Settori competenti ed autorizzata dagli stessi, a favore di altra impresa in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi necessari per beneficiare del presente aiuto. Viene fatta altresì eccezione per le alienazioni dovute a cause di forza maggiore (quali ad esempio morte, invalidità di livello tale da impedire la continuazione dell'attività, esproprio, vendita coatta) che dovranno comunque essere valutate dal Settore competente. Il mancato rispetto del sopra citato vincolo comporta la restituzione pro quota dell'aiuto maggiorato degli interessi legali per il periodo di mancata osservazione dello stesso.

RIPARTO RISORSE FINANZIARIE

Con determinazione dirigenziale il Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte provvederà a ripartire tra le Province piemontesi, sulla base di criteri e parametri oggettivi di cui al punto 1 dell'art. 10 della L.R. n.

17/99, l'importo di € 2.000.000,00 stanziato sulla UPB DA11032 del bilancio per l'anno 2008 ed a fissare i criteri per il riparto per gli anni successivi che terranno conto anche dell'utilizzo delle quote assegnate negli anni precedenti come previsto al punto 3 dell'art. 10 della L.R. n. 17/99.

PROCEDURE

1. La domanda dovrà essere predisposta e presentata utilizzando gli appositi servizi on-line integrati nel sistema informativo agricolo piemontese (SIAP); la copia cartacea stampata dalla procedura dovrà essere inoltrata (debitamente sottoscritta) al settore agricoltura della competente Provincia, all'Istituto di credito prescelto, e, se prevista la garanzia, al confidi prescelto nei termini previsti dai rispettivi bandi emanati dalle Province. Come data di presentazione della domanda fa fede comunque la data della presentazione della domanda in forma cartacea alla Provincia. La presentazione di una domanda di sostegno/aiuto comporta la presenza o l'attivazione di una posizione nella Anagrafe delle Aziende Agricole.
2. Il competente settore provinciale, ad ultimazione della fase istruttoria e previa verifica della disponibilità finanziarie, emetterà il decreto di concessione dell'aiuto che indicherà, tra l'altro, l'importo provvisorio ammesso a prestito ed il relativo contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. Il settore entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di accertamento avvenuto acquisto, se completa della documentazione prevista, emetterà il nulla osta all'operazione di credito che indicherà, tra l'altro, la spesa definitiva ammessa a prestito ed il relativo contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. Le eventuali verifiche in loco, le cui modalità saranno stabilite da ciascuna amministrazione provinciale, potranno essere effettuate anche successivamente all'emissione del nulla osta. Con periodicità trimestrale sarà trasmesso, anche in via telematica, al Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte l'elenco dei nulla osta all'operazione di credito emessi nel periodo considerato, contenente le seguenti informazioni: numero e data del nulla osta all'operazione di credito; data di presentazione della domanda; denominazione beneficiario; indirizzo della sede legale del beneficiario; zona altimetrica; partita IVA del beneficiario; importo del prestito; tasso di riferimento, tasso ed importo complessivo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte; indicazione del confidi, se l'operazione è assistita da garanzia, e dell'istituto bancario prescelto.
3. Entro tre mesi dalla data di emissione del nulla osta all'operazione di credito l'istituto bancario prescelto, acquisita la garanzia da parte del confidi, se prevista, e tenuto conto dell'accordo eventualmente sottoscritto con la Regione Piemonte, eroga il prestito quinquennale al tasso di interesse al netto del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte. L'istituto bancario erogante si impegna a pagare, contestualmente al perfezionamento del prestito o comunque prima dell'emissione della rendicontazione dell'operazione, le fatture indicate nel nulla osta come non quietanzate.
4. Entro sei mesi dal perfezionamento del prestito l'istituto di credito dovrà inoltrare al competente settore agricoltura provinciale ed al Settore Sviluppo Agroindustriale dell'Assessorato Agricoltura Tutela della Fauna e della Flora della Regione Piemonte apposita rendicontazione contenente le seguenti informazioni: numero e data del nulla osta all'operazione di credito; denominazione beneficiario; indirizzo della sede legale del beneficiario; partita IVA del beneficiario; data perfezionamento ed importo del prestito; tasso agevolato a carico del beneficiario; tasso ed importo complessivo del contributo negli interessi a carico della Regione Piemonte; estremi del conto corrente bancario per l'accredito del contributo pubblico; indicazione del confidi se almeno il 50% dell'importo del prestito è assistito da garanzia.

L'istituto di credito bancario e l'impresa beneficiaria sono tenute a comunicare al competente settore provinciale ed al settore regionale Sviluppo Agroindustriale l'eventuale estinzione anticipata del prestito. L'estinzione anticipata comporta da parte dell'istituto di credito bancario il pagamento della parte del concorso regionale attualizzato non utilizzato ai fini dell'abbattimento del tasso di interesse maggiorato degli interessi legali.

5. Con successivo provvedimento la Regione Piemonte provvederà ad emettere, entro 2 mesi dal ricevimento della rendicontazione bancaria, l'atto di liquidazione del contributo negli interessi in favore dell'istituto di credito erogante.
6. Eventuali modifiche di carattere tecnico che si rendessero necessarie in corso di validità del programma in questione saranno apportate con determinazione dirigenziale.